



REGIONE PIEMONTE

Provincia di Torino

COMUNE DI PIOBESI TORINESE

ALLEGATO ALLA D.C.C. N. 20 DEL 03/05/2012

CRITERI PER L'INSEDIAMENTO E PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

(D.Lgs. 170/2001, Deliberazione n. 101-9183 del 28/04/2003 Regione Piemonte)

Il Sindaco:

BOLLATI Luciano

Il Segretario Generale:

GUGLIELMO Giorgio

REDAZIONE:

Ing. DANIELA RUFFINO

Studio Associate IN.AR. di Ruffino e C.

Ingegneria ed Architettura

Via Moncenisio 11 - 10048 Vinovo (TO)

Tel. 011.965.25.07 - Fax: 011.993.06.79 - info@studioinar.eu

INtAR

DATA ELABORAZIONE DOCUMENTO: 16 marzo 2012

PREMESSA

La prima versione dell'allegato documento, datata giugno 2011, è stata pubblicata al fine di raccogliere eventuali Osservazioni da parte degli esercenti, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni di categorie.

In data 04/11/2011 il Comune di Piobesi ha ricevuto, con Prot. 6732, un parere dalla Federazione Italiana Editori Giornali; nel citato parere sono stati richiamati riferimenti legislativi già considerati nel documento in oggetto.

Si è ritenuto opportuno, comunque, integrare il documento con le indicazioni sugli orari di apertura degli esercizi di rivendita in accordo a quanto stabilito nell'Accordo Nazionale del 19/05/2005.

In data 15/11/2011 il Presidente Provinciale della SNAG Confcommercio trasmetteva al Comune di Piobesi (che riceveva con Prot. 6913) la richiesta di un incontro al fine di analizzare alcune problematiche inerenti la categoria. Durante il colloquio telefonico, tenutosi in data 14/03/2012, il Presidente Provinciale della SNAG ha manifestato all'Amministrazione Comunale le difficoltà che si riscontrano, a livello provinciale, nel settore della distribuzione e approvvigionamento delle rivendite e, quindi, la conseguente difficoltà a sostenere nuove aperture di punti di vendita. Tale difficoltà è da imputarsi principalmente al crollo del mercato della stampa su carta.

In tale contesto il documento allegato svolge una funzione di supporto e di indirizzo del settore a livello di pianificazione comunale, demandando all'operatore economico la verifica e la scelta delle condizioni di sostenibilità dell'attività.

INDICE

- 1** PREMESSA
- 2** NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- 3** ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE DI RIFERIMENTO
 - 3.1.** Demografia
 - 3.2.** Territorio Urbanizzato
 - 3.3.** Gli insediamenti commerciali
 - 3.4.** Accessibilità
 - 3.5.** Punti di rivendita di quotidiani e periodici
- 4** L'ATTIVITÀ DELLA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA: DEFINIZIONI, PRESCRIZIONI E ORARI
 - 4.1.** Tipologia del prodotto commerciale
 - 4.2.** Tipologia dei punti di vendita
 - 4.3.** Prescrizioni di vendita
 - 4.4.** Orari
- 5** REGIME AUTORIZZATORIO
 - 5.1.** Apertura attività
 - 5.2.** Subingresso
 - 5.3.** Trasferimento di sede
 - 5.4.** Lontananza di autorizzazione
- 6** PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA
 - 6.1.** Punti di vendita esistenti
 - 6.2.** Parametri di valutazione
 - 6.3.** Criteri per l'insediamento dei punti esclusivi di vendita
- 7** CRITERI DI RIFERIMENTO AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER I PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI
- 8** NORME FINALI
 - 8.1.** Validità ed efficacia del piano di localizzazione

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 24.4.2001, n. 170 ~~ri~~riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108+ ha disciplinato ex novo tutta la materia del rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici.

La Regione Piemonte ha deliberato, il 28 aprile 2003, il documento ~~di~~disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione+ (Cfr. B.U.R. n. 20 del 15 maggio 2003), con il quale sono stati forniti elementi di interpretazione del D.lgs. 170/2003 ed indicazioni ai Comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione delle rivendite, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta regionale n. 39-10025 del 21 luglio 2003 (Cfr. B. U. R. n. 30 del 24-7-2003) e n. 3-683 del 5 agosto 2005 (Cfr. B. U. R. n.33 del 18-8-2005).

La normativa vigente è volta a tutelare la diffusione e la fruizione, da parte del pubblico dei lettori, dei prodotti editoriali, a testimonianza di quanto l'informazione sia oggetto di particolare tutela e garanzia nel nostro ordinamento giuridico. Purtroppo però, ad oggi, la situazione normativa vigente risulta complessa, a volte contraddittoria e poco chiara.

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere la prassi amministrativa e stabilire i criteri che il Comune di Piobesi Torinese intende adottare al fine di disciplinare il regime autorizzatorio per l'insediamento dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- * **Legge 13 aprile 1999 n. 108** %Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica+;
- * **D.Lgs. 24.4.2001, n. 170** %Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108+;
- * **Circolare del 28/12/2001 n. 3538/c del Ministero delle Attività economiche e produttive;**
- * **Allegato A alla Deliberazione regionale n. 101 -9183 del 28 aprile 2003** %Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione+ (Cfr. B.U.R. n. 20 del 15 maggio 2003), con la quale sono stati forniti elementi di interpretazione del D.lgs. 170/2003 ed indicazioni ai Comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione delle rivendite, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta regionale n. 39-10025 del 21 luglio 2003 (Cfr. B. U. R. n. 30 del 24-7-2003) e n. 3-683 del 5 agosto 2005 (Cfr. B. U. R. n.33 del 18-8-2005);
- * **Sentenza n. 386/2005 del Consiglio di Stato;**
- * **Analisi di Impatto della Regolamentazione** (scheda di sintesi), Regione Piemonte, marzo 2005;
- * **Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici del 19/05/2005.**

3. ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE DI RIFERIMENTO

3.1. Demografia

L'andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Piobesi Torinese ha registrato un incremento di circa il 15% dal 2001 al 2010; il 31/12/2010 l'anagrafe ha registrato un numero di abitanti pari a 3.723, con una densità di circa 190 abitanti/kmq.

L'andamento crescente del numero dei residenti è dovuto essenzialmente ad un saldo migratorio medio positivo essendo quello naturale pressoché nullo.

Il numero delle famiglie ha seguito il trend crescente della numerosità degli abitanti anche se il numero medio di componenti è lievemente diminuito (circa 2.45 componenti per famiglia).

L'analisi della distribuzione della popolazione per fasce di età dimostra un aumento della popolazione in età lavorativa e, in modo meno accentuato, della popolazione in età pensionistica; le altre fasce rimangono pressoché costanti.

Il Comune di Piobesi Torinese si presenta come un'attraente alternativa abitativa alle giovani famiglie provenienti da altri comuni. Se però fino a qualche decennio fa il territorio comunale rappresentava sia la sede abitativa che quella lavorativa (attività agricola in loco, attività lavorativa presso i comparti produttivi presenti lungo la via del Mare) per molti dei suoi residenti, oggi, a causa della cessazione di molte attività agricole e della chiusura o riduzione di molti stabilimenti produttivi, si registra un notevole spostamento degli abitanti verso altri comuni (soprattutto Torino) per esigenze lavorative.

3.2. Territorio urbanizzato

Attualmente il comune di Piobesi Torinese è dotato di P.R.G.C. elaborato ai sensi del titolo III della L.R. 56/77 e s.m.i. ed approvato dalla Giunta Regionale il 22/02/1982 con D.G.R. n 111-13829.

Nel corso degli anni il P.R.G.C. ha subito diverse varianti parziali ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. che hanno cercato di rispondere alle esigenze puntuali più urgenti presentatesi nel corso di validità dello strumento urbanistico generale.

L'intero territorio comunale si estende per una superficie di circa 19Kmq e confina a nord con il Comune di Candiolo, a nord-est con il Comune di Vinovo, a sud-est con il Comune di Carignano, a sud con il Comune di Castagnole Piemonte e a ovest con il Comune di None.

Il sistema residenziale del comune di Piobesi Torinese è costituito schematicamente da:

- il centro storico;
- l'espansione residenziale attorno al nucleo storico;
- due piccole frazioni, rappresentate dai nuclei storici rurali;
- residenze agricole sparse.

Sul versante nord-est della strada provinciale Candiolo-Piobesi si sviluppa un considerevole insediamento produttivo.

Con la recente edificazione della nuova scuola primaria si sono creati due poli di istruzione: uno all'interno del centro storico, nel cuore della scuola pubblica, e l'altro all'estremità dell'espansione residenziale, lungo la strada di accesso al paese Via XXV Aprile.

3.3. Gli insediamenti commerciali

In materia di programmazione delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa, il Comune di Piobesi Torinese ha adottato con D.C.C. n. 35 del 21/09/2007 i ~~C~~riteri Comunali di programmazione commerciale+.

Con la citata delibera è stato individuato l'addensamento storico rilevante A1 la cui perimetrazione ricade, in buona parte, all'interno del Centro Storico così come individuato dal vigente P.R.G.C..

L'addensamento A1 si sviluppa lungo le strade principali Corso Italia e Via Roma; qui sono ubicati la quasi totalità delle attività commerciali, il mercato pubblico, i pubblici servizi (scuole, municipio, asl, posta, farmacia), molte attività di servizio alla persona (banche, assicurazioni, studi tecnici, studi medici) nonché immobili di valore storico artistico come il castello con la sua torre ed il parco.

Ulteriori luoghi del commercio saranno da individuarsi in sede di istanza di apertura di eventuali nuovi esercizi commerciali sulla base della destinazione d'uso indicata dal P.R.G.C. per l'area in questione, sulla base della tabella di compatibilità territoriale e dei criteri riportati nel documento ~~C~~riteri comunali di programmazione commerciale+.

3.4. Accessibilità

Dal punto di vista dell'accessibilità il Comune di Piobesi Torinese è caratterizzato dai seguenti elementi:

- il territorio è attraversato:
 - o dalla strada Provinciale SP142 che lo collega ai comuni confinanti di Candiolo, Carignano e Vinovo;
 - o dalla strada Provinciale SP145 che lo collega al comune confinante di Castagnole;
- dalle due strade provinciali si può accedere al centro storico tramite strade locali di penetrazione;
- provenendo dalle strade di penetrazione le possibilità di parcheggio sono:
 - o lungo Corso Italia e lungo Via XXV Aprile;
 - o nei parcheggi di P.zza Giovanni XXIII, P.zza I Maggio, P.zza Vittorio Veneto.

3.5. Punti di vendita di quotidiani e periodici

Attualmente il comune di Piobesi Torinese dispone di un unico punto di vendita, a posto fisso, di quotidiani e periodici sita in Via Corso Italia n. 18/B; l'esercizio ha ottenuto, il 15/04/1994, autorizzazione ex art. 14 della L. 5 agosto 1981 n. 416 per la vendita a posto fisso di quotidiani e periodici e vendita al minuto per titolari di rivendite di generi di monopolio.

4. ATTIVITÀ DELLA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA: DEFINIZIONI, PRESCRIZIONI E ORARI

4.1. Tipologia del prodotto commerciale

Con la dicitura «Stampa quotidiana e periodica» si intendono i prodotti editoriali, aventi cadenza periodica, prodotti con carta da giornali, privi di copertina e impaginati in colonne; possono rientrare in questa categoria anche i giornali locali di informazione qualora le loro caratteristiche editoriali lo consentano.

4.2. Tipologia dei punti di vendita

Gli esercizi di rivendita della stampa quotidiana e/o periodica si distinguono, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 170/2001, in **punti di vendita esclusivi** e **punti di vendita non esclusivi**.

4.2.1. Punti di vendita esclusivi.

Sono gli esercizi commerciali che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; rientrano in questa categoria sia le rivendite che effettuano esclusivamente la vendita di quotidiani e periodici sia i tradizionali esercizi promiscui, attivati in vigore della legge 416/81, all'interno dei quali, assieme ai giornali e alle riviste, sono poste in commercio altre tipologie merceologiche.

Si precisa che, in questi esercizi, pur potendo ampliare la gamma merceologica di vendita all'interno del settore extralimentare, l'attività di rivendita quotidiani e periodici deve avere e mantenere in ogni caso **carattere di prevalenza** rispetto alla restante attività commerciale.

Il **carattere di prevalenza** viene stabilito sulla base della superficie di vendita dedicata all'esposizione della stampa quotidiana e periodica, la

quale deve risultare superiore al 50% dell'intera superficie di vendita dell'esercizio commerciale così come definita dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i..

4.2.2. Punti di vendita non esclusivi.

Sono gli esercizi commerciali che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e/o periodici; rientrano in questo caso sia gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione per la vendita di quotidiani e/o periodici, in base alla legge 108/99 sia gli esercizi attivati ai sensi del D.Lgs. n. 170/01.

Si precisa ancora che, in questi esercizi, l'attività di rivendita di quotidiani o periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali **assume carattere complementare** rispetto all'attività commerciale o paracommerciale di presupposto che, quindi, si configura come prevalente.

Il carattere di prevalenza viene stabilito sulla base della superficie di vendita dedicata all'esposizione della stampa quotidiana e periodica, la quale deve risultare superiore alla metà dell'intera superficie di vendita dell'esercizio commerciale così come definita dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i..

4.3. Prescrizioni di vendita

È obbligatoria la parità di trattamento alle diverse testate.

Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita.

Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.

I punti di vendita, esclusivi e non, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.

È comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

4.4. Orari

In merito agli orari di apertura si recepisce quanto concordato all'art. 3 dell'Accordo Nazionale del 19/05/2005.

L'orario di funzionamento dei punti di vendita esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno sino alle 13 della domenica.

Ogni esercizio deve esporre un cartello con l'orario di attività e, in caso di chiusura, deve indicare le tre Rivendite esclusive più vicine aperte.

Le pubblicazioni devono essere poste in vendita subito dopo il loro ricevimento con tempestività ed impegno professionale tali da favorire lo sviluppo della loro diffusione.

La rete di vendita esclusiva deve garantire la messa in vendita delle pubblicazioni ricevute tutti i giorni ad esclusione delle seguenti festività:

- * 1 gennaio;
- * lunedì di Pasqua;
- * 16 agosto;
- * 25 e 26 dicembre.

La chiusura pomeridiana facoltativa, dopo le ore 13, è attuabile nelle seguenti giornate:

- * tutte le domeniche;
- * 6 gennaio;
- * 25 aprile;
- * 1 maggio;
- * 2 giugno;
- * 15 agosto;
- * 1 novembre;
- * 8 dicembre.

Infine è prevista la possibilità di posticipare l'apertura dei punti di vendita esclusivi nella giornata del 2 maggio. Tale apertura deve comunque avvenire entro le ore 12.

In merito alla programmazione delle chiusure annuali si rimanda agli accordi nazionali vigenti.

5. REGIME AUTORIZZATORIO

5.1. Apertura attività

L'attività di vendita di quotidiani e periodici . esclusiva o non esclusiva . è soggetta al rilascio di autorizzazione, che può essere anche a carattere stagionale, da parte del Comune territorialmente competente.

Sono esclusi, dal regime autorizzatorio di cui al capoverso precedente, i seguenti casi:

- a. vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b. vendita ambulante di quotidiani di partiti, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari allo scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c. vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d. vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e. consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f. vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g. vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private all'interno delle quali l'accesso è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

Le autorizzazioni per i punti esclusivi di vendita sono rilasciate **in conformità al piano di localizzazione** di cui al successivo capitolo 6.

Le autorizzazioni per i punti non esclusivi di vendita sono rilasciate **in conformità ai criteri** di cui al successivo capitolo 7.

5.2. Subingresso

Per l'attività di rivendita esclusiva, in caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda si applicano le **procedure di autorizzazione comunali redatte ai sensi del d.lgs. 114/98** ed approvate con D.C.C. n. 35 del 21/09/2007.

Per l'attività di rivendita non esclusiva, fermo restando che questa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione, si applicano le **procedure di autorizzazione comunali redatte ai sensi del d.lgs. 114/98** ed approvate con D.C.C. n. 35 del 21/09/2007.

5.3. Trasferimento di sede

Per l'attività di rivendita esclusiva, il trasferimento di sede dell'azienda è soggetto ad apposita **autorizzazione** ai sensi del precedente punto 5.1 da parte del Comune che ne valuta la compatibilità rispetto al piano di localizzazione.

Per l'attività di rivendita non esclusiva, fermo restando che questa non può avvenire in modo separato dall'attività primaria dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione, si applicano le **procedure di autorizzazione comunali redatte ai sensi del d.lgs. 114/98** ed approvate con D.C.C. n. 35 del 21/09/2007.

5.4. Distanza di autorizzazione.

La distanza di autorizzazione per i punti di rivendita della stampa quotidiana e periodica deve riportare necessariamente almeno i seguenti dati:

- * Dati del richiedente titolare dell'attività;
- * Tipologia autorizzazione (nuova apertura, trasferimento);
- * Indirizzo dell'esercizio;
- * Tipologia dell'esercizio;
- * Tipologia prescelta dei prodotti (quotidiani/periodici) per le vendite non esclusive;
- * Superficie di vendita dedicata ai quotidiani/periodici;
- * Dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 c. 1 lett. d-bis) nn. 4, 5, 6 e 7 della L. 108/1999 relativamente a:
 - o Deve essere assicurata la parità di trattamento alle testate nell'ambito della tipologia prescelta (quotidiani/periodici);
 - o Il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
 - o Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni (comprehensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori) devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita;
 - o Deve essere previsto un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.

Laddove per la apertura o il trasferimento dell'attività fossero necessari interventi di cui è obbligatorio l'ottenimento del titolo edilizio abilitativo, la distanza di autorizzazione deve essere trasmessa contestualmente alla distanza per l'ottenimento del titolo edilizio abilitativo.

6. PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA.

6.1. Punti di vendita esistenti

Il punto di vendita attualmente esistente nel territorio del comune di Piobesi Torinese è un **punto di vendita esclusivo**, ubicato nel centro Storico e all'interno dell'addensamento storico rilevante commerciale.

Poiché il comune di Piobesi Torinese conta una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e la citata rivendita esclusiva è situata in esercizio commerciale (generi di monopolio) soggetto a discipline normative diverse dal d.lgs. 114/98, non si applica, in questo caso, il requisito della prevalenza in quanto, se non fosse rispettato, non sarebbe possibile assicurare in altro modo il servizio di rivendita della stampa e dei quotidiani allutenza.

6.2. Parametri di valutazione

Al fine di poter individuare i criteri per l'insediamento di punti esclusivi di vendita, oltre ai dati riportati nel capitolo dell'analisi del territorio, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri.

- a. Il rapporto esistente *abitanti/edicole* è pari a 3.723, superiore del 37% circa rispetto al rapporto rilevato nella Provincia di Torino (2.708).
- b. L'attuale punto esclusivo esistente è situato all'interno del centro Storico e in piena vicinanza con le attività commerciali di vendita la dettaglio, gli uffici comunali, la chiesa parrocchiale, le scuole.
- c. Si registrano flussi migratori di popolazione non residente nella zona industriale.

6.3. Criteri per l'insediamento dei punti esclusivi di vendita

Considerata la numerosità della popolazione e le sue caratteristiche insediative, non si ritiene necessario l'insediamento di più di n. 2 punti di vendita esclusivi.

In riferimento alle caratteristiche urbanistiche, commerciali, sociali e di accessibilità del territorio, la collocazione dei 2 punti di vendita esclusivi **ricade preferibilmente:**

1. all'interno dell'addensamento storico rilevante A1, così come definito all'interno dei Criteri Comunali di programmazione commerciale adottati dal Comune;
2. in prossimità degli insediamenti produttivi (ferma restando la destinazione d'uso commerciale individuata dal P.R.G.C. vigente) situati lungo la strada provinciale SP 142 oppure, se individuato ai sensi dei Criteri Comunali di programmazione commerciale adottati dal Comune, all'interno di una localizzazione commerciale urbana non addensata L1.

Il punto di vendita esclusivo di cui al precedente punto 2 deve garantire la possibilità di parcheggio auto e bici nelle immediate vicinanze.

Considerata la necessità di garantire il servizio di rivendita della stampa e dei quotidiani, non viene stabilita alcuna distanza minima da mantenere tra l'ubicazione dei due punti di vendita esclusivi.

In caso di domande concorrenti saranno valutate positivamente, in ordine di importanza:

- la residenza nel Comune di Piobesi Torinese del titolare;
- la vicinanza dell'attività di rivendita della stampa e quotidiani ad altre attività commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, di servizio alla persona.

7. CRITERI DI RIFERIMENTO AI FINI DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

Al fine di garantire uniformità di trattamento ed equità, si ritiene opportuno definire i criteri ai quali il Comune dovrà fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei punti non esclusivi di vendita.

L'apertura di punti vendita non esclusivi all'esterno dell'insediamento commerciale storico rilevante così come individuato ai sensi dei Criteri Comunali di programmazione commerciale+ adottati dal Comune è ammesso su tutto il territorio comunale laddove il Piano Regolatore Generale del Comune di Piobesi Torinese ammette la destinazione d'uso commerciale.

L'apertura di punti vendita non esclusivi all'interno dell'insediamento commerciale storico rilevante così come individuato ai sensi dei Criteri Comunali di programmazione commerciale+ adottati dal Comune è preferita nel caso di cessazione dell'attività dello esistente punto di vendita esclusivo.

Considerata la necessità di garantire il completamento del servizio di rivendita della stampa e dei quotidiani, non viene stabilita alcuna distanza minima da mantenere tra lubicazione dei punti di vendita.

8. NORME FINALI

8.1. Validità ed efficacia del piano di localizzazione

Il presente documento, contenente i criteri di riferimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i punti di vendita non esclusivi ed il piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, viene adottato dal Comune mediante delibera di consiglio previo consulto delle associazioni degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

Il documento sarà oggetto di riformulazione a seguito della emanazione, da parte della Regione Piemonte, degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 170/2001.

In assenza dell'emanazione di tali indirizzi il documento ha validità di n. 5 anni a partire dalla data di approvazione del Consiglio Comunale; dopo tale periodo, infatti, si ritiene opportuno una verifica delle condizioni sociali, demografiche ed economiche nel territorio di riferimento.